

## **Società per azioni**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO**

#### **DURATA**

#### **Art. 1 – Denominazione**

La società è denominata: **“Italgas Acqua S.p.A.”**.

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscolo sia minuscolo.

#### **Art. 2 – Sede**

La società ha sede in Milano.

La società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

#### **Art. 3 – Domicilio**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **Art. 4 – Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio delle attività di studio, coordinamento, direzione e realizzazione di qualsiasi opera concernente acquedotti, depuratori, fognature ed altri impianti in genere relativi ai pubblici servizi ed a tutte le fasi del ciclo idropotabile integrato, curandone la gestione sia in regime di concessione amministrativa sia con altra forma

giuridica ritenuta idonea;

b) l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di immobili in genere ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero ambientale;

c) la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti connessi allo scopo sociale.

La società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

#### **Art. 5 – Durata**

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

### **CAPITALE – AZIONI**

#### **Art. 6 – Capitale**

Il capitale sociale è di euro 50.000,00, diviso in numero 50.000 azioni del valore nominale di euro 1,00.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene inviato, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipato via fax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione purché in Italia.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

### **Art. 8 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza**

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

### **Art. 9 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'Assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

#### **Art. 10 – Diritto di intervento**

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

#### **Art. 11 – Rappresentanza nell'Assemblea**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

#### **Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di

discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 13 – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Se, per dimissione o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori

rimasti in carica, l'Assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 – Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso di soci; e
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### **Art. 15 – Presidente e organi delegati**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Art. 16 – Convocazione e riunioni**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dall'Amministratore Delegato, se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 24 ore prima della data della riunione.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

La riunione è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati



preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 17 – Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

### **Art. 18 – Compenso**

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 19 - Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali nominati dall'Assemblea, che designa altresì il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 16.

### **Art. 20 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

## **ESERCIZIO SOCIALE – UTILI**

### **Art. 21 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 22 – Distribuzione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### **Art. 23 – Acconti sui dividendi**

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 25 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.